



COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE
AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Prot. 2387/9015/9255/

Vergiate, 03.07.2025

Spett.li

AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa
Autostrada A9 "Dei Laghi"
Direzione Il Tronco Milano
Via Polveriera, 9
20026 NOVATE MILANESE
autostradeperitaliad2milano@pec.autostrade.it

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Settore Pianificazione Paesaggio e GIS
Settore Vegetazione e Boschi
Via Isonzo, 1
PONTE VECCHIO DI MAGENTA
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

R.T.M. Service S.r.l.
Via Cavour, 1
21018 SESTO CALENDE
rtmservicesrl@pec.it

Ordinanza sindacale n. 2 del 7 gennaio 2025

2° ESPOSTO - Autostrada A8 – DIRAMAZIONE A26 – Costruzione in violazione - DPR n.° 380 del 2001, D.L. n.° 1404 del 01.04.1968. Circolare ANAS n. 109707/2010. Progressiva Km: da PK 10+250 a PK 10+450 carreggiata Nord (Comune di Vergiate).

Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. invitando a partecipare Amministrazioni, Enti, Gestori di beni o servizi pubblici e soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA

PREMESSO che:

- Con ordinanza sindacale n. 2 del 7 gennaio 2025, avente carattere contingibile e urgente, è stato ordinato alla società R.T.M. Service S.r.l. con sede in Sesto Calende (VA) – via Cavour, 1 – nella persona del legale rappresentante, di intervenire con immediatezza e con tutti i mezzi necessari atti alla messa in sicurezza dell'area in oggetto, provvedendo:
 1. Entro sette giorni dalla data di notifica della presente alla messa in opera, delle misure provvisoriale atte ad evitare possibili rischi e pericoli per la circolazione autostradale;
 2. A produrre allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), entro 5 giorni dalla messa in sicurezza dell'area, comunicazione accompagnata da una relazione circa gli interventi

provvisoriamente effettuati ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità del traffico autostradale;

3. A produrre allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza definitiva dell'area: successivamente all'acquisizione agli atti comunali degli elaborati progettuali, lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), procederà all'indizione della conferenza di servizi decisoria art. 14, c.2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona - nel rispetto dell'art. 14- bis della L.241/90 e s.m.i. - per l'acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati;

- Con nota datata 17 gennaio 2025, registrata al protocollo comunale n. 0000971 del 20/01/2025 la Soc. R.T.M. Service S.r.l. ha ottemperato ai punti 1. e 2. della sopra menzionata ordinanza sindacale;

- Con nota registrata al protocollo comunale n. 0002168 del 05/02/2025, la Soc. R.T.M. Service S.r.l. ha ottemperato al punto 3. della medesima ordinanza;

- Con comunicazione, prot. n. 2387 del 10/02/2025, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- **AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa**

Autostrada A9 "Dei Laghi" - Direzione Il Tronco Milano;

- **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

Settore Pianificazione Paesaggio e GIS - Settore Vegetazione e Boschi;

- Entro il 25.02.2025, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 7, L. 241/90, non sono pervenute istanze;

- La Società Autostrade per l'Italia, a mezzo di nota prot. ASPI/RM/2025/0006516/EU del 24/03/2025 che si allega (rif. prot. com.le n. 0005332 del 25.03.2025), pur considerando valide – in linea di massima - le indicazioni riportate nelle conclusioni della relazione geologica, non ha reso parere alcuno, in attesa della seguente documentazione integrativa, segnalando che le tavole grafiche trattano solamente la messa in sicurezza delle aree in fascia di rispetto autostradale, bensì la realizzazione del comparto commerciale (estranea al procedimento in parola):

- È necessario che venga correttamente individuata la fascia di rispetto autostradale nel rispetto delle indicazioni dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992 e segg. dandone giustificazione documentale, nonché redatti elaborati grafici (planimetrie e sezioni) e relazioni della sola "messa in sicurezza definitiva dell'area in prossimità rete autostradale";

- Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, a mezzo di nota prot. 3256 del 24/03/2025 che si allega (rif. prot. com.le n. 0005341 del 25.03.2025), ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza della rete autostradale, così come descritto nella relazione geologica Dr. Geol. Marco Cinotti e nella relazione forestale a firma della Dott.ssa Agr. Giovanna Cardone, a condizione che:

- Il materiale vegetale utilizzato per la rinaturalizzazione delle aree trasformate, sia di provenienza locale (Pianura Padana);
- Prima di procedere all'intervento, la provenienza dovrà essere comprovata, ove previsto in conformità del D.lgs. 386/2003 ovvero, per le altre specie, sulla base di documentazione prodotta dai fornitori;
- Si proceda, per i sette anni successivi all'impianto, all'effettuazione delle cure colturali nonché, annualmente, a controllo ed eventuale sostituzione delle fallanze;

VISTO il verbale della conferenza di servizi in parola, datato 02/04/2025, con il quale per il buon esito della procedura, sono stati sospesi i termini del procedimento per ulteriori giorni 45 (quarantacinque), in modo da permettere alla Società RTM Service S.r.l. di trasmettere le integrazioni documentali richieste dalla Società Autostrade per l'Italia (elaborati grafici - planimetrie e sezioni - nonché relazioni della sola messa in sicurezza definitiva dell'area in prossimità rete autostradale, con individuazione puntuale della fascia di rispetto autostradale nel rispetto del vigente Codice della Strada);

ATTESO che in data 22.05.2025 è pervenuta la succitata documentazione integrativa da parte della Soc. R.T.M. Service S.r.l. assunta a prot. comunale n. 0009015;

VISTO il provvedimento di proroga per la conclusione della conferenza, datato 27/05/2025 n. prot. 9255, con il quale è stato – tra l'altro – fissato per il giorno 26 giugno 2025 il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (art. 14-bis, comma 2, lettera c);

PRESO ATTO che entro il termine del 26.06.2025 la Società Autostrade per l'Italia non ha trasmesso alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 14-bis, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del 26.06.2025, equivale ad assenso senza condizioni;

RITENUTO che sussistano le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi del sopra indicato dispositivo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 14 bis e 14-quater della Legge 241/1990;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis legge 241/90, in forma semplificata e asincrona, inerente la messa in sicurezza dell'area in fascia di rispetto autostradale - *Autostrada A8 – DIRAMAZIONE A26 - Progressiva Km: da PK 10+250 a PK 10+450 carreggiata Nord* - Soggetto attuatore (giusta Ordinanza sindacale n. 2 del 7 gennaio 2025): Soc. R.T.M. Service S.r.l.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assenso, comunque denominato, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente, fatte salve le osservazioni e prescrizioni indicate nei pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, indicate nel verbale della seduta del 02.04.2025, che dovranno essere rispettate ed attuate in fase esecutiva;
3. Di dare atto che la documentazione progettuale approvata corrisponde al seguente elenco, con la precisazione che per i documenti progettuali modificati o integrati, è stata approvata l'ultima

versione presentata dalla Soc. R.T.M. Service S.r.l. in data 22.05.2025 registrata al prot. comunale n. 0009015, in ottemperanza alla richiesta di integrazione da parte della Società Autostrade per l'Italia:

- Relazione illustrativa
- Tav. 1 - Estratti cartografici
- Tav. 2 - Planimetria stato di fatto
- Tav. 3 - Planimetria di progetto
- Tav. 4 - Sezioni terreno definitive A-C
- Tav. 4a - Sezioni terreno definitive D-E e Dettaglio
- All. A - Documentazione fotografica
- All. B - Renders di progetto
- Relazione Geologica
- Relazione Forestale

4. Di trasmettere copia della presente determinazione in forma telematica agli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
5. Di dare atto che dell'emissione del presente provvedimento verrà data pubblicità mediante affissione sull'albo pretorio comunale;
6. Di dare atto del rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato.



Il Responsabile dell'Area 4
Assetto ed Uso del Territorio -
Geom. Marco Balzarini